CAMERA DEI DEPUTATI N. 1158

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REICHLIN, GIANNINI, SCUTARI, BARDELLI, BO, BONIFAZI, BRUNI, ESPOSTO, GESSI NIVES, LIZZERO, MARRAS, MICELI, OGNIBENE, SERENI, GRAMEGNA, MONASTERIO, FOSCARINI, D'IPPOLITO, SPECCHIO, LABELLA, CESARONI, RAUCCI, di MARINO, COLAIANNI, PELLEGRINO, TEDESCHI, TRIPODI GIROLAMO

Presentata il 6 marzo 1969

Norme per la trasformazione dei rapporti colonici e per lo sviluppo agrario miglioratario

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Non vi è dubbio che nel campo della contrattazione agraria molto resta ancora da fare sul piano legislativo.

Molti sono i problemi economici, produttivi e sociali lasciati insoluti dalla vigente legislazione in materia di contratti agrari, la quale peraltro ha impostato ed indicato soluzioni spesso equivoche provocando, in conseguenza, nuovi e più aspri conflitti sociali nelle campagne italiane, un aumento sbalorditivo della litigiosità sul piano giudiziario e più profonde e insanabili contraddizioni tra le promesse fatte negli anni scorsi dai governi del paese, la situazione attuale e le aspirazioni delle masse contadine non proprietarie impegnate con i vigenti contratti agrari nel processo produttivo agricolo.

La rendita fondiaria, quasi sempre parassitaria ed esosa, è divenuta sempre più un grave ostacolo, una seria remora alla realizzazione di avanzati livelli di competitività di quella parte dell'agricoltura investita dai vigenti contratti agrari.

Essa preleva dall'agricoltura una parte cospicua del reddito agricolo (solo nel Mezzogiorno d'Italia circa 300 miliardi di lire all'anno), sotto forma di canoni di fitto e di quote di prodotti, che poi investe in grandissima parte in altri settori economici ed in attività speculative.

I proprietari fondiari concedenti si oppongono ad ogni e qualsiasi processo di trasformazione, di sviluppo e di ammodernamento dell'agricoltura, anche quando questo è evidente, necessario ed indilazionabile, pena la arretratezza produttiva e la degradazione economica di vaste zone agrarie del paese.

Tale posizione dei proprietari concedenti, negativa e dannosa per la collettività nazionale, è divenuta più rigida nel corso degli ultimi anni nel timore che essi hanno avuto

e hanno che – in una situazione politica e sociale diversa – i protagonisti di un nuovo processo di sviluppo agricolo e beneficiari dei frutti dello stesso siano, come dovranno essere, i coloni, i mezzadri e gli affittuari coltivatori diretti, in quanto unici e veri imprenditori agricoli.

Questa situazione assurda si è determinata anche nelle zone coloniche e mezzadrili del paese ove i coloni e i mezzadri difficilmente hanno potuto fino ad ora esercitare il diritto d'iniziativa di cui all'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756. Tale diritto, com'è noto, è limitato solamente all'esecuzione delle innovazioni dell'ordinamento produttivo e quasi sempre gli ispettorati provinciali dell'agricoltura hanno respinto i piani dei coloni perché non inquadrati in piani zonali di sviluppo, che mancano, e perché le proposte dei coloni sarebbero risultate non proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda, laddove si sa che il colono ha un certo potere limitatamente al fondo che conduce, che l'azienda colonica è nella quasi totalità dei casi costituita da più fondi e che infine l'equilibrio economico aziendale è determinato dal solo concedente.

A questo modo gli investimenti privati e gli interventi pubblici sono stati resi in gran parte inoperanti ed inefficaci.

Onorevoli colleghi, nella situazione che abbiamo innanzi sommariamente tracciato, centinaia di migliaia di coloni (oltre ai mezzadri ed agli affittuari coltivatori diretti), che hanno trasformato profondamente le campagne d'intere regioni italiane, in ispecie di quelle meridionali, senza peraltro aver potuto migliorare sostanzialmente la propria condizione economica e di potere, non possono ora assolvere alla loro funzione di trasformatori dell'agricoltura. E non solo a causa degli impedimenti a cui abbiamo accennato, ma perché i coloni non possono continuare a trasformare e a valorizzare i terreni con il loro lavoro non pagato e con l'investimento di loro capitali, ad esclusivo vantaggio dei proprietari concedenti anche quando questi beneficiano dei contributi pubblici, così come è avvenuto in oltre un settantennio nel quale più generazioni di contadini poveri e braccianti agricoli sono stati impegnati con contratti miglioratari in una grandiosa opera di sviluppo economico e civile senza trarne consistenti vantaggi.

I coloni chiedono l'eliminazione di tutti gli ostacoli, innanzitutto della rendita fondiaria, che continuano ad impedire loro di continuare e approfondire la loro funzione di trasformatori dell'agricoltura. Essi rivendicano, quindi, più potere, più mezzi, un'adeguata assistenza da parte dei pubblici poteri ed il riconoscimento del diritto ad accedere alla proprietà della terra da loro trasformata.

Il Parlamento italiano deve compiere questa scelta in via pregiudiziale e prioritaria, per un validissimo motivo di carattere sociale, e soprattutto avendo coscienza che questa è una via obbligata da seguire perché, eliminando ogni parassitismo e dando la terra a chi la lavora, l'agricoltura possa realizzare i più avanzati obiettivi di sviluppo e di ammodernamento avendo come protagonisti di tale nuovo ed auspicato processo di trasformazione i contadini liberamente e democraticamente associati.

Né si può ipotizzare un processo diverso elevando alla funzione d'imprenditori agricoli gli attuali proprietari concedenti a colonia poiché gli stessi, in grandissima maggioranza, esercitano altre attività o sono soltanto redditieri.

Coloro tra questi concedenti che sono già riusciti ad espellere dalla terra i coloni con ogni mezzo, non si sono posti i problemi della trasformazione e né della razionalizzazione del processo produttivo secondo la più moderna tecnica agraria, ma hanno realizzato una agricoltura di rapina.

La scelta fondamentale che noi, con i coloni, vi proponiamo, è valida innanzitutto sul piano economico e non può rimanere isolata poiché ai coloni, come a tutti i coltivatori, bisognerà garantire adeguate e moderne strutture di mercato, una giusta remunerazione del loro lavoro e dei capitali investiti, una rete di industrie trasformatrici dei prodotti agricoli realizzate col denaro pubblico e gestite dai contadini in forma associata, e bisognerà attuare una politica capace di portare ad una drastica riduzione dei costi di produzione. Su questa linea vanno realizzati nuovi rapporti tra l'agricoltura e l'industria e vanno fissati a giusti livelli i prezzi dei prodotti industriali occorrenti all'agricoltura.

* * *

La legge 15 settembre 1964, n. 756, non ha riformato i contratti agrari nella giusta direzione indicata dai contadini interessati e dalla nostra parte politica.

A oltre quattro anni dalla sua entrata in vigore sono evidenti le lacune e le insufficienze specie per quanto riguarda la colonia miglioratarie, in parte colmate con altri provvedimenti legislativi.

La predetta legge n. 756, pur avendo « come punto centrale ed essenziale il problema della mezzadria (senatore Bollettieri, seduta del Senato del 20 maggio 1964, pagina 7092 del resoconto) » si è dimostrato strumento inidoneo a realizzare il superamento della mezzadria che pure era l'obiettivo dichiarato della legge e delle forze politiche che la stessa vollero così come è.

L'applicazione delle pur timide norme legislative si è scontrata con la decisa offensiva padronale di fronte alla quale il potere esecutivo ha capitolato con interpretazioni contrarie allo spirito della legge e respinte dalla categoria che si è vista costretta a proseguire ed intensificare la sua lotta sfidando processi, sequestri, sfratti, il tutto con sacrificio e sofferenze dei lavoratori che la legge diceva di voler far progredire e con regresso della produzione che la legge diceva di voler potenziare.

Per quanto riguarda i contratti di affitto a coltivatore la legge 15 settembre 1964, n. 756, li ignora completamente con la conseguenza che questi continuano ad essere elementi di stagnazzione economica e produttiva di vaste ed importanti zone agrarie del paese, mentre in tale situazione viene ancora esaltata la rendita fondiaria parassitaria da cui bisogna invece liberare l'agricoltura per farla progredire.

Per i contratti atipici e la colonìa, frequenti nel Mezzogiorno e nelle isole, da tutti e da sempre denunziati come cause concorrenti alla arretratezza produttiva e sociale di quelle regioni, ad oltre quattro anni dalla sua promulgazione la legge n. 756 appare del tutto inoperante come era facilmente prevedibile e come è stato tempestivamente denunziato in Parlamento.

Ecco alcune delle ragioni di fondo che hanno indotto la nostra parte politica a riprendere le proprie iniziative legislative in materia di contrattazione agraria condotte nella scorsa legislatura ed a presentare al Senato della Repubblica la proposta di legge n. 313: « Riforma dell'affitto a coltivatore diretto », e alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 668: « Norme per il superamento della mezzadria » e la presente proposta.

* * *

Una delle questioni che la legge 756 ha lasciato insoluta è quella dei miglioramenti fondiari ed agrari di speciale importanza nella colonìa meridionale che ha in sé un profondo istitutivo elemento miglioratorio.

Altra grossa questione rimasta insoluta è quella della divisione delle spese di coltivazione e della determinazione di nuovi riparti in quanto una legge che, come la 756, si limita a cristallizzare ai livelli del 1944 i riparti per i terreni più poveri (nudo terreno) e ad elevare percentualmente, senza fissare alcun minimo a garanzia del colono, le quote di riparto in vigore per gli altri terreni, non può certo dirsi una legge che migliora le tristi condizioni dei coloni.

Resta inoltre il fatto che permane una estrema varietà di situazioni agrarie e contrattuali che non è stata in alcun modo modificata, e nemmeno scalfita, dall'articolo 13 della legge 756 sui contratti atipici; come rimane in piedi l'assurda separazione del suolo dal soprassuolo, che significa quasi sempre esclusione del colono dalla ripartizione del frutto degli alberi, e che l'articolo 11 della legge citata sancisce e perpetua, riconoscendola valida per tutti i contratti in corso!

Una siffatta situazione mantenuta in vita dalla legge 756 non è certo la più idonea ad arrestare l'esodo, ad indurre i coloni a rimanere sui fondi, a impegnarli alle necessarie opere di trasformazione, di conversione, di ammodernamento produttivo.

Tutto ciò mentre lo stesso legislatore ha dovuto dare atto della capacità e della potenziale forza miglioratrice ed innovatrice dei coloni al punto da dover ad essi riconoscere un sostanziale diritto di accesso alla terra migliorata a mezzo delle leggi 25 febbraio 1963, n. 327, e 22 luglio 1966, n. 607, che trasformano il colono miglioratario in enfiteuta facilitandogli l'affrancazione!

Tenuto conto della situazione esposta, della inefficacia della legge 756 per i contratti atipici e di colonìa, delle necessità di fermare l'esodo delle campagne e di promuovere nelle zone coloniche un impegno di massa per le trasformazioni, le innovazioni, gli ammodernamenti colturali, si pongono oggi al legislatore queste fondamentali esigenze:

1) consolidare ed estendere il contratto miglioratario, quale è già regolato dalle recenti leggi, attraverso norme (interpretative ed anche innovatrici) che diano al miglioratario maggior certezza dei diritti;

2) regolamentare la colonìa parziaria in modo da disciplinare le quote di riparto e la divisione delle spese, aumentare l'iniziativa imprenditoriale del colono e riconoscere allo stesso tanto più diritti quanto maggiori saranno stati i miglioramenti da lui eseguiti sino

alla sua identificazione come colono miglioratario;

3) rendere possibile la trasformazione dei contratti atipici in contratti agrari disciplinati da norme di legge.

La finalità di favorire l'evoluzione dei contratti miglioratari, espressa nella proposta di legge dall'articolo 1, oltre che dalle considerazioni prima esposte, è dettata, specie nel Mezzogiorno, dal tradizionale assenteismo della proprietà, dalla spinta contadina verso una maggiore responsabilità imprenditoriale, dalle possibilità ambivalenti di acquisizione dei finanziamenti pubblici e di scelta degli investimenti, dalle più concrete possibilità di estensione dell'azienda a proprietà coltivatrice.

Le grandi lotte unitarie che, specie nel periodo dei raccolti, si scatenano annualmente nelle zone coloniche meridionali, particolarmente in quelle pugliesi, e che sono divenute più intense dopo la promulgazione della legge 756, dimostrano come la finalità esposta non è astratta e velleitaria, ma profondamente attuale e sentita dalle masse coloniche e dalle loro organizzazioni sindacali che si stanno scontrando contro la caparbia quanto inaccettabile resistenza dei concedenti i quali, pur accettando il principio della trattativa sotto la pressione dei coloni e dell'opinione pubblica, negano di fatto ogni reale possibilità di giungere alla stipula di patti provinciali colonici.

Questa finalità evidentemente si contrappone sia alla tendenza di stabilizzazione e valorizzazione della proprietà non coltivatrice attraverso la programmazione produttivista, il maggior potere dei consorzi di bonifica, l'accesso « indiscriminato » ai pubblici finanziamenti, sia alla tendenza alla « evoluzione » dei contratti verso un affitto che, oltre a perpetuare rendite parassitarie insostenibili in una agricoltura moderna, non impegnerebbe i contadini ad alcun sviluppo agricolo, ove negasse ad essi il diritto di completa iniziativa, la proprietà dei miglioramenti effettuati ed il diritto al riscatto della terra.

L'articolo 2 migliora la quota di riparto spettante al colono in base all'articolo 10 della legge 15 settembre 1964, n. 756, fissandola ad un minimo del 60 per cento.

L'articolo 3 precisa la sfera di applicabilità dell'articolo 9 della legge n. 756, secondo l'interpretazione autentica di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 188, per ciò che attiene alla ripartizione dei prodotti nelle concessioni di nudo terreno.

L'articolo 4 stabilisce la divisione tra coloni e concedenti delle spese per la coltivazione.

L'articolo 5 precisa l'attività lavorativa del colono.

L'articolo 6 estende alle conversioni colturali, ai miglioramenti e alle trasformazioni fondiarie e agrarie il diritto d'iniziativa di cui all'articolo 8 della legge n. 756, disciplina la materia delle migliorie sostanziali e permanenti ed estende il campo di applicazione delle leggi relative alla trasformazione in enfiteusi dei contratti miglioratari ed all'affrancazione dei relativi canoni, cioè il diritto del colono di riscattare la terra.

L'articolo 7 precisa l'indennizzo dovuto ai coloni miglioratari in caso di cessazione del rapporto.

L'articolo 8 rende obbligatori i piani zonali d'intervento nelle zone coloniche, fissa i fini da realizzare con la pianificazione zonale da parte degli enti di sviluppo agricolo e disciplina, nell'ambito dei piani stessi, l'esercizio del diritto dei coloni, singolarmente o in forma associata, di presentare ed eseguire piani organici di trasformazione aziendale.

Gli articoli 9 e 10 dispongono l'esproprio, e le relative procedure, dei terreni delle zone coloniche produttivamente arretrati e di quelli trasformati con finanziamenti pubblici.

L'articolo 11 affida al colono la direzione aziendale e, nel caso di aziende con più fondi, stabilisce doversi concordare tra le parti il piano di produzione aziendale e le decisioni di rilevante interesse, mentre riconosce ai coloni il diritto di nominare un proprio comitato aziendale rappresentativo.

L'articolo 12 disciplina l'uso comune degli impianti aziendali per la lavorazione, la trasformazione e la conservazione dei prodotti agricoli.

L'articolo 13 rende obbligatoria l'istituzione del libretto colonico.

L'articolo 14 prevede i diritti del colono per le prestazioni e le spese eccedenti quelle di sua spettanza.

L'articolo 15 estende ai contratti in corso il divieto di concessione separata del suolo e del soprassuolo.

L'articolo 16 estende l'equiparazione del lavoro femminile a quello degli uomini a tutti i rapporti agrari previsti dalla presente proposta di legge.

Gli articoli 17 e 18 istituiscono commissioni provinciali per i contratti agrari e ne fissano la composizione e i compiti.

L'articolo 19 istituisce commissioni comunali per l'attribuzione ai piccoli coloni delle giornate lavorative ai fini dell'iscrizione negli elenchi anagrafici.

L'articolo 20 dà ai coloni il diritto di precedenza nella concessione dei contributi statali e regionali.

L'articolo 21 regolamenta, sulla base delle esperienze relative risultanti dall'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei coloni e delle loro forme associative.

L'articolo 22 rende obbligatori, quando si tratta di terreni a colonìa, gli interventi degli enti di sviluppo per i mutui e i prestiti agevolati.

L'articolo 23 dispone il trasferimento in proprietà ai coloni dei terreni condotti a colonìa di proprietà di enti pubblici e morali.

Gli articoli 24 e 25 determinano l'inderogabilità delle norme e i limiti di applicazione della presente proposta di legge.

Le formulazioni della nostra proposta di legge, sulla base dell'esperienza di mancata attuazione della legge 756 nelle zone coloniche, tende a stabilire in tali zone un intervento non burocratico e personale come per il passato, ma pubblicistico, affidato ad organismi collegiali (commissioni), sorretto dall'intervento statale.

La sollecita discussione ed accettazione di tali principî, con le modifiche di strumentazione che il Parlamento riterrà di introdurre, contribuirà, a nostro parere, alla soluzione di importanti problemi di sviluppo agricolo, di progresso sociale, di rafforzamento democratico in molte regioni del nostro paese, attualmente in stato di permanente arretratezza e di progressiva disgregazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Finalità*)

Al fine di favorire l'evoluzione unitaria dei rapporti colonici in direzione del consolidamento e dello sviluppo della iniziativa colonica miglioratarìa e della loro trasformazione in proprietà contadina e di assicurare la riorganizzazione dell'agricoltura e lo sviluppo economico delle zone a sufficiente insediamento colonico, ai contratti di colonia parziaria, con o senza clausola miglioratarìa, e ai contratti miglioratari di colonia si applicano le disposizioni della presente legge ad integrazione e a modifica delle disposizioni di cui alle leggi 15 settembre 1964, n. 756, 26 maggio 1965, n. 590, 14 luglio 1965, n. 901, 1° marzo 1968, n. 188, 25 febbraio 1963, n. 327 e 22 luglio 1966, n. 607.

ART. 2.

(*Ripartizione dei prodotti*)

L'articolo 10 della legge 15 settembre 1964, n 756, è sostituito dal seguente:

« Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la

quota dei prodotti e degli utili spettanti al colono per contratto, per uso o per consuetudine è aumentata in misura pari al 20 per cento di tale quota. L'aumento è del 10 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono.

La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque essere inferiore, anche nei rapporti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, al 60 per cento, né essere superiore, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, al 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile.

Le norme sulla ripartizione dei prodotti e degli utili previsti dall'articolo 4 vanno applicate nel senso che tutti i prodotti che vengono ripartiti in natura, nonché tutte le somme ricavate dalla alienazione dei prodotti e dei beni aziendali, comunque e a chiunque cedute in comune, vengono ripartiti all'atto della divisione, del conferimento e della vendita, senza alcuna preventiva detrazione delle spese effettuate, anche se esse sono state anticipate dal concedente ».

ART. 3.

(*Concessione di nudo terreno*)

La ripartizione dei prodotti prevista dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, secondo l'interpretazione autentica di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 188, si applica anche ai rapporti instaurati prima dell'entrata in vigore della predetta legge n. 756 del 1964 ed anche nei casi in cui il concedente abbia partecipato alle spese per la effettuazione delle trasformazioni arboree o arbustive, per le innovazioni produttive ed i miglioramenti fondiari e agrari, con l'erogazione di contributi in materiale o in denaro, o sotto forma di riduzione parziale o totale della quota o dell'estaglio o sotto qualsiasi altra forma.

ART. 4.

(*Spese per la coltivazione*)

Le spese di coltivazione delle colture arboree o arbustive, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici di esclusiva disponibilità aziendale, nonché

quelle di raccolta dei prodotti, sono a carico del concedente e del colono in parti uguali, salve le condizioni di miglior favore per il colono.

ART. 5.

(*Attività lavorativa del colono*)

L'attività lavorativa del colono e della sua famiglia è limitata alla normale coltivazione del fondo.

Per ogni attività eccedente la normale coltivazione del fondo, quali l'esecuzione dei miglioramenti previsti dall'articolo 2156 del codice civile, le pratiche colturali che richiedono una attività eccedente la normale coltivazione, le operazioni di prima conservazione e di trasformazione dei prodotti, i trasporti fuori dell'azienda, e simili, spetta al colono un compenso concordato tra le parti, e, in mancanza, pari al compenso stabilito per i braccianti agricoli.

ART. 6.

(*Disciplina delle migliorie sostanziali e permanenti*)

La facoltà concessa al colono, sulla base dell'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, di eseguire innovazioni dell'ordinamento produttivo anche se il concedente si opponga, è estesa alle conversioni colturali, ai miglioramenti e alle trasformazioni fondiarie e agrarie.

Le norme delle leggi 25 febbraio 1963, n. 327 e 22 luglio 1966, n. 607, si applicano a tutti i rapporti di colonia e di affitto con clausola miglioratoria, e a tutti i rapporti di colonia parziaria nei quali il colono, l'affittuario, il concessionario o un loro dante causa, abbia eseguito, in tutto o in parte, opere di trasformazione fondiaria o agraria di carattere sostanziale e permanente di qualunque tipo, ivi comprese quelle previste dal comma precedente e dai piani di cui al successivo articolo 8, indipendentemente dalla durata del possesso.

Le trasformazioni fondiarie e agrarie che il concedente intende compiere devono essere concordate con il colono ed eseguite d'intesa tra le parti e non possono in alcun caso costituire causa di cessazione della proroga del contratto prevista dall'articolo 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

ART. 7.

(*Indennizzo per le migliorie*)

Il colono che abbia eseguito innovazioni dell'ordinamento produttivo, conversioni colturali o miglioramenti agrari e fondiari e che non converta il suo contratto in enfiteusi, ha diritto, alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto, a un indennizzo pari all'aumento del valore conseguito dal fondo, senza alcuna detrazione per i contributi pubblici di cui abbia eventualmente fruito.

Il credito del colono è privilegiato e si colloca dopo il n. 3 dell'articolo 2780 del codice civile.

ART. 8.

(*Interventi degli enti di sviluppo*)

Nelle zone nelle quali è sufficientemente estesa la conduzione a colonìa, i piani zonali di intervento sono obbligatori.

L'elaborazione e l'esecuzione dei piani zonali sono attuate dagli enti di sviluppo agricolo su tutto il territorio della regione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dalla legge 14 luglio 1965, n. 901, e devono tendere al definitivo superamento della colonìa ed alla sua evoluzione verso forme di proprietà coltivatrice singola o associata e forme di conduzione nelle quali si affermi la capacità di direzione degli attuali coloni ai fini di cui alle leggi 15 settembre 1964, n. 756, e 26 maggio 1965, n. 590, e della presente legge, con iniziative pubbliche di interventi necessari al soddisfacimento dei problemi zonali della produzione, della trasformazione fondiaria e del mercato, della sistemazione del suolo e dello sviluppo dei servizi civili e sociali.

Gli enti di sviluppo provvedono ad elaborare i piani di cui al comma precedente entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione dei fini di cui al presente articolo, gli enti di sviluppo coordinano le attività degli enti di irrigazione e dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

In conformità dei programmi di attuazione previsti dall'articolo 4 del decreto presidenziale 23 giugno 1962, n. 948, i coloni o concessionari, singolarmente o in forma associata, avvalendosi dell'assistenza tecnica degli enti di sviluppo agricolo, possono presentare, nei termini previsti dai programmi stessi, piani organici di trasformazione aziendale che rispondano agli obiettivi e alle direttive del

piano zonale, e anche se il concedente si opponga, avvalendosi, per quanto non disposto dalla presente legge, della procedura prevista dall'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Di detti piani è data comunicazione al concedente che può esprimere il proprio parere, entro 30 giorni, all'ente di sviluppo. I piani sono resi esecutivi dall'ente di sviluppo, con le varianti da esso ritenute necessarie, che ne affida l'esecuzione a coloro che li hanno redatti.

In mancanza dei piani previsti dal precedente comma l'ente di sviluppo redige in tutto o in parte, in luogo e per conto degli interessati, piani organici di trasformazione aziendale e pone le spese a carico del concedente.

ART. 9.

(*Espropriazioni terreni produttivamente arretrati*)

Qualora indipendentemente dalla redazione di un piano zonale, lo stato dei terreni a colonìa alla data del 15 settembre 1964, risulti degradato o produttivamente arretrato, in confronto con il suo stato alla data di cui sopra, i terreni stessi sono sottoposti ad esproprio per pubblico interesse, a norma delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità e ne viene dichiarata l'occupazione provvisoria in via d'urgenza, anche se il colono abbia rilasciato il fondo.

Il decreto di espropriazione viene emanato dal presidente della regione e ove essa non sia costituita, dal prefetto della provincia, in favore dell'ente di sviluppo competente per territorio, o dalla cassa per la formazione della proprietà contadina, che provvedono all'assegnazione in favore del colono insediato o degli altri lavoratori agricoli che ne facciano richiesta.

Il prezzo di esproprio viene determinato sulla base dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, diminuito della differenza tra il valore fondiario medio previsto dal predetto articolo 4 e il minore valore del fondo, dovuto alla sua situazione di degradazione o di arretramento produttivo.

ART. 10.

(*Espropriazione terreni trasformati con finanziamenti pubblici*)

I terreni ricadenti in territori nei quali vengono effettuate e vengono previste trasformazioni atte ad aumentarne la capacità pro-

duttiva, attuate mediante finanziamenti pubblici o attraverso opere di bonifica, di importo superiore al 10 per cento del valore del fondo, possono essere assoggettati ad espropriazione per pubblico interesse secondo le modalità e nell'ambito dell'articolo che precede ed al prezzo di cui all'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, al netto dello aumento di valore dovuto alle trasformazioni attuate con i pubblici finanziamenti, e vengono assegnati, con preferenza per i lavoratori attualmente addetti alla coltivazione del fondo, a lavoratori agricoli singoli o associati.

ART. 11.

(*Direzione dell'azienda colonica*)

La direzione dell'azienda spetta al colono il quale può prendere tutte le iniziative di organizzazione e compiere tutti gli atti relativi alla gestione dell'azienda anche nei confronti dei terzi.

Al fine di assicurare l'unitarietà della direzione aziendale, in caso di più fondi facenti parte di un'unica azienda, il piano di produzione aziendale, e tutte le altre decisioni di rilevante interesse, previste dall'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 756, sono concordate congiuntamente fra il concedente e i coloni interessati.

In mancanza di accordo può essere eseguito il piano di produzione proposto dai coloni, previo parere favorevole della commissione provinciale prevista dall'articolo 17 della presente legge.

A tutti i fini previsti dalle leggi vigenti, i coloni possono, a loro scelta, procedere alla nomina di un comitato che li rappresenti e, in mancanza, possono conferire delega ad altro colono o all'organizzazione sindacale da essi prescelta.

Le forme di rappresentanza prescelte dai coloni sono comunicate al concedente all'inizio dell'annata agraria ed hanno piena efficacia di rappresentanza nei confronti del concedente e dei terzi.

ART. 12.

(*Unitarietà della direzione aziendale*)

Nelle aziende agricole composte da più fondi, provviste di impianti idonei alla conservazione, alla lavorazione e alla trasformazione del prodotto, e nelle quali vi sono stalle comuni, tutte le decisioni previste dall'articolo 4, comma quinto, della legge 15 settem-

bre 1964, n. 756, sono concordate a norma dell'articolo che precede.

Qualora gli impianti predetti abbiano beneficiato e beneficiano di contributi pubblici o di altre agevolazioni, essi sono di utilità e di godimento di tutte le parti che effettuano le utilizzazioni comuni, in proporzione delle rispettive quote di ripartizione dei prodotti.

In caso di dissenso tra le parti sulla determinazione del compenso equo previsto dall'articolo 4, comma quinto, della legge 15 settembre 1964, n. 756, è data a ciascuna delle parti facoltà di richiedere la decisione della commissione di cui all'articolo 17 della presente legge.

Sono abrogati gli articoli 2156 e 2157 del codice civile.

ART. 13.

(*Libretto colonico*)

La istituzione e la tenuta del libretto colonico sono obbligatorie anche nei rapporti previsti dalla presente legge che sono in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge o ad essa successivi.

ART. 14.

(*Spese eccedenti quelle di spettanza del colono*)

Per ogni spesa effettuata dalla famiglia colonica per le opere di trasformazione, miglioramento e coltivazione previste dalla presente legge, ivi compreso il valore delle opere da essa impiegate, da calcolare sulla base delle tariffe salariali vigenti nelle zone, nonché per ogni altra partecipazione del colono a spese eccedenti quelle di sua spettanza sulla base delle leggi vigenti, spetta al colono l'interesse legale, che questi si trattiene annualmente sulla quota spettante al concedente.

ART. 15.

(*Concessione separata*)

Il divieto di concessione separata del suolo e del soprassuolo, previsto dall'articolo 11 della legge 15 settembre 1964, n. 756, è estesa ai contratti in corso.

Qualora il concedente abbia riservato a suo favore il godimento del suolo e soprassuolo, il concessionario ha diritto all'estensione del contratto a tutte le coltivazioni del fondo.

ART. 16.

(*Equiparazione del lavoro femminile*)

L'articolo 7 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applica a tutti i rapporti agrari previsti dalla presente legge.

ART. 17.

(*Commissione per i contratti agrari*)

È istituita, in ogni provincia nella quale vi è una sufficiente diffusione del contratto di colonia, una commissione nominata dal Prefetto su designazione degli enti e delle organizzazioni interessate, presieduta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, composta dai seguenti componenti:

1) tre rappresentanti dei coloni designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

2) un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei concedenti;

3) l'assessore provinciale dell'agricoltura;

4) un rappresentante dell'ente di sviluppo agricolo ove esso operi nel territorio della provincia;

5) un delegato del Comitato regionale per la programmazione economica.

ART. 18.

(*Compiti della commissione*)

Nelle zone nelle quali opera l'ente di sviluppo agricolo la commissione istituita con l'articolo 17 della presente legge deve uniformarsi agli obiettivi e alle direttive del piano zonale e, in mancanza, alle direttive dell'ente.

La commissione, le cui decisioni sono prese a maggioranza, ha i seguenti compiti:

a) individua le caratteristiche dei contratti atipici e dei contratti misti in vigore nella provincia, al fine della migliore e più estesa applicazione dell'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1966, n. 607;

b) determina, in mancanza dei piani di sviluppo, quali innovazioni dell'ordinamento produttivo debbano ritenersi di sicura utilità per la produzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n.756, e quali tra-

sformazioni fondiarie e agrarie hanno, per gli effetti di cui gli articoli 6 e 8 della presente legge, carattere sostanziale e permanente;

c) determina quali decisioni debbano ritenersi di rilevante interesse e quali siano le esigenze della buona tecnica agraria, in relazione all'articolo 6 della legge 15 settembre 1964, n. 756;

d) determina quale sia l'equo compenso, previsto dal comma quinto dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, per la trasformazione del prodotto negli impianti aziendali di pertinenza del concedente;

e) determina quali sono le zone e i territori della provincia in cui si riscontrano le condizioni previste dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

Le determinazioni e i pareri delle commissioni provinciali sono pubblicati nel foglio degli annunci legali della provincia e costituiscono le basi per l'emanazione dei pareri richiesti dalle parti all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, a norma della legge 15 settembre 1964, n. 756 e a norma della presente legge.

Art. 19.

(*Commissione per l'attribuzione ai coloni delle giornate lavorative*)

È istituita in ogni comune in cui siano in atto i rapporti previsti dalla presente legge una commissione, nominata dal prefetto, presieduta dal sindaco o da un suo rappresentante, composta da un rappresentante per ogni organizzazione sindacale dei coloni e uno per ogni organizzazione sindacale dei concedenti.

Detta commissione ha il compito di vigilare sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, di comporre in via bonaria eventuali controversie fra le parti e di esercitare il controllo in merito alla esatta attribuzione delle giornate lavorative ai coloni di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 334.

Art. 20.

(*Contributi statali e regionali*)

I contributi e le agevolazioni statali e regionali, per le trasformazioni fondiarie e agrarie e per le innovazioni dell'ordinamento produttivo, devono essere concessi con carattere di priorità ai coloni, ai mezzadri e ai coltivatori diretti.

ART. 21.

(*Esercizio del diritto di prelazione*)

Qualora il proprietario di un terreno condotto a colonia intenda procedere alla alienazione a qualsiasi titolo del terreno, il prezzo dovuto dal colono nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto è pari al prezzo ritenuto congruo a norma dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590. Il colono ha diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dello articolo 8 della stessa legge indipendentemente dalla data di inizio del contratto.

Se la vendita si riferisce a tutto o alla maggior parte di una azienda agricola composta di più fondi e sulla azienda esistono impianti di conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli per la cui costruzione sono stati erogati contributi statali, il prefetto della provincia, su richiesta dei coloni interessati e su conforme parere dell'ente di sviluppo agricolo oppure, ove questo non sia costituito, dell'ispettorato agrario provinciale, dichiara l'esproprio degli impianti suddetti per ragione di pubblico interesse, sulla base del prezzo da ritenersi equo ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590, al netto dei contributi statali.

Nel caso in cui al comma precedente ogni colono può esercitare il diritto di prelazione relativamente al solo fondo da lui coltivato.

Le norme di cui ai commi precedenti e agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano, in deroga a quanto disposto dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, anche nel caso in cui i terreni espropriati o venduti siano acquistati da forme associative e cooperative costituite da coloni e altri lavoratori agricoli.

ART. 22.

(*Interventi degli enti di sviluppo per i mutui e i prestiti agevolati*)

Gli interventi degli enti di sviluppo agricolo previsti dall'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, al fine di facilitare l'espletamento delle procedure di concessione di mutui e di prestiti agevolati, sono obbligatori quando si tratti di terreni a colonia.

ART. 23.

(*Terreni di enti pubblici e morali*)

Gli enti pubblici e morali, proprietari di terreni condotti a colonia hanno l'obbligo di

trasferirli, secondo le norme della presente legge ed entro un anno dalla sua approvazione, in proprietà ai coloni che ne facciano richiesta. Le somme corrisposte agli enti pubblici a titolo di affrancazione e di cessione dei terreni possono essere destinate all'acquisto di immobili, in deroga alle disposizioni che prescrivono diverse forme di impiego.

ART. 24.

(*Inderogabilità*)

Le norme della presente legge sono inderogabili, a pena di nullità.

Sono nulle le clausole con le quali sono compromesse in arbitri le controversie relative alla applicazione delle norme dichiarate inderogabili nel presente articolo.

Restano in vigore le norme più favorevoli ai coloni che siano contenute in altre leggi, in patti individuali, collettivi, o aziendali o in norme risultanti dagli usi o consuetudini locali.

Le condizioni di miglior favore non sono assorbite dai miglioramenti previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

ART. 25.

(*Limiti di applicazione*)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti di affitto a coltivatore diretto, ai contratti di mezzadria e ai contratti di compartecipazione di lavoro.

Ai fini della presente legge, sono contratti di compartecipazione di lavoro i rapporti nei quali è assicurato al lavoratore un minimo garantito.